

Bruxelles, 10 maggio 2019  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0380(COD)

---

---

8735/19  
ADD 1

CODEC 990  
ENER 245  
ENV 437  
CLIMA 123  
COMPET 359  
CONSOM 150  
FISC 239

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione sulla risoluzione alternativa delle controversie**

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 26 per disciplinare a livello dell'UE l'obbligatorietà di partecipazione dei fornitori di servizi energetici alla risoluzione alternativa delle controversie. La Commissione si rammarica di questa decisione dal momento che la sua proposta aveva lasciato la scelta agli Stati membri in linea con l'approccio adottato nella direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Non spetta alla Commissione avviare una valutazione comparativa dei singoli modelli di risoluzione alternativa delle controversie istituiti dagli Stati membri. Pertanto, essa considererà l'efficacia complessiva dei modelli nazionali di risoluzione alternativa delle controversie nel contesto del suo obbligo generale di sorveglianza del recepimento ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione.

### **Dichiarazione della Commissione concernente la definizione di interconnettore**

Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di "interconnettore" utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario.

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:

la definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di "market coupling" (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.